

L'accesso, l'ispezione e la verifica

L'*accesso* è il momento d'ingresso dei verificatori nei locali ove il contribuente svolge la propria attività, ovvero quando ve ne è la possibilità, presso l'abitazione del contribuente.

In genere, il termine *accesso* indica una visita di breve durata presso il contribuente, per riscontrare e controllare "*conti*" specifici od acquisire elementi utili.

Si distinguono:

- accessi mirati (esame di fatti e circostanze fiscalmente rilevanti);
- accessi brevi (reperimento e riscontro di dati).

Esempi di accessi per:

- il controllo degli obblighi strumentali (scontrini fiscali);
- la rilevazione dei dati ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- l'attività di analisi e ricerca;
- le compensazioni operate con modello F24;
- la verbalizzazione delle operazioni di distruzione di merci;
- per conto di Stati Esteri;
- per il controllo delle ONLUS.

Le risultanze delle rilevazioni effettuate e dei controlli eseguiti sono formalizzati nel (obbligatorio) verbale redatto a conclusione dell'*accesso*.

L'*ispezione* consiste nell'effettuazione di indagini documentali formali e sostanziali.

La *verifica* è ogni altra attività di ricerca e di controllo, che ricomprende sia l'*accesso* che l'*ispezione* documentale.

La *verifica*, in genere, viene effettuata presso l'azienda del contribuente e comporta una permanenza, più o meno lunga dei verificatori, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del contribuente.

Riferimenti normativi:

- art. 52 DPR 633/72
- art. 32 DPR n.600/73

Statuto del contribuente, Legge 27 luglio 2000 n. 212

Art. 12.

(Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.